

Responsabilità, sanzioni amministrative e penali per i revisori

Dopo aver considerato come si sviluppa l'incarico di revisione e come si giunge alla emissione della relazione sul bilancio, si tratterà ora un argomento molto delicato quale è quello della responsabilità dei revisori nello svolgimento dell'incarico.

Questo aspetto è legato al tema del controllo di qualità illustrato nel capitolo precedente e si inquadra nell'ambito delle specifiche responsabilità per tali professionisti.

Al di là delle norme, completamente innovate rispetto alla normativa precedente, che il d.lgs. 39/2010 considera, va precisato che i provvedimenti che incidono sulla responsabilità del professionista portano sempre a danni d'immagine molto gravi e, spesso, indelebili.

Prima di considerare le sanzioni è bene ricordare il profilo di responsabilità del revisore, dettato dall'art. 15, comma 1, del suddetto decreto che prevede che: *“I revisori legali e le società di revisione legale rispondono **in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato**”*.

RESPONSABILITÀ DEL REVISORE (art. 15 d.lgs. 39/2010)

- I revisori legali e le società di revisione legale **rispondono in solido tra loro** e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi **per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri**. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, **essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato**.
- Il responsabile della revisione ed i **dipendenti** che hanno collaborato all'attività di revisione contabile **sono responsabili**, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, **per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti** nei confronti della società che ha conferito l'incarico e **nei confronti dei terzi danneggiati**. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.

La responsabilità si estende dal responsabile della revisione (di norma il socio) ai dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione legale che sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.

Il decreto prevede inoltre una tempistica di prescrizione per l'azione di risarcimento del danno; essa, infatti, si prescrive in cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio cui si riferisce l'azione di risarcimento.

RESPONSABILITÀ DEL REVISORE
(art. 15, comma 3 – prescrizione)

L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si **prescrive** nel termine di **cinque anni dalla data della relazione di revisione** sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento.

Tale disposizione è contestabile in quanto i compiti e le funzioni di amministratori e revisori sono molto diversi tra loro. Il fatto di equipararne la responsabilità significa equiparare chi effettua delle *malpractice* contabili con chi le controlla.

Ciò è incomprensibile, in quanto lo scopo ultimo di chi effettua delle *malpractice* contabili è proprio quello di nasconderle!

Questa situazione porta ad uno sviluppo del contenzioso che parte dal professionista chiamato dai PM a rispondere come "persona informata sui fatti" come avviene con gli amministratori. In effetti il professionista spesso è persona "non informata sui fatti" così ben nascosti dagli amministratori che hanno messo in atto *malpractice*, se fosse stato "informato sui fatti" li avrebbe probabilmente denunciati a sua volta.